Parte integrante e sostanziale della deliberazione del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa n. 7 del 23 agosto 2023

FONDO COMUNI CONFINANTI (Legge 23 dicembre 2009, n.191 e s.m.i.)

SCHEMA TIPO DI ACCORDO DI CUI AGLI ARTICOLI 8, COMMA 3, DELL'INTESA E 5, COMMA 1, LETT. c.3) DEL REGOLAMENTO DEL COMITATO PARITETICO DISCIPLINANTE IL TRASFERIMENTO DELLE RISORSE DI CUI ALL' ART. 6, COMMA 1, LETTERE a) b) e c) CON VINCOLO DI DESTINAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI SOVRAREGIONALI 2019-2026 PER LE PROVINCE DI E DI CUP
NONCHE' DEGLI INTERVENTI
DELLA PROPOSTA DI PROGRAMMA DEI PROGETTI STRATEGICI DELLA PROVINCIA DI/DEL STRALCIO DELLA PROPOSTA DI PROGRAMMA DEI PROGETTI STRATEGICI 2019-2024 LLA PROVINCIA DI CUP
TRA
COMITATO PARITETICO - FONDO COMUNI CONFINANTI rappresentato da On. Dario Bond, domiciliato per la sua funzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Affari regionali e le Autonomie – via della Stamperia, 8 – 00187 Roma, il quale interviene ed agisce in questo atto in nome e per conto del Ministro per gli Affari Regionali e le autonomie nella qualità di suo delegato nel Comitato Paritetico per la gestione dell'Intesa disciplinante i rapporti per la gestione delle risorse "Fondo Comuni confinanti" di cui all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.i., con funzioni di Presidente, in forza del DM 8 giugno 2023;
e
REGIONE/PROVINCIA DI, con sede legale in, in persona del Presidente pro tempore o suo Delegato(citare atto di delega);
VISTI: • La legge 23 dicembre 2009 n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

- La legge 23 dicembre 2009 n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)" come modificata dalla legge 27 dicembre 2013, n.147 e in particolare l'art.2, commi 117 e 117 bis;
- L'Intesa tra Ministero dell'Economia e Finanze, Ministero degli Affari Regionali, Regione Lombardia, Regione del Veneto e Province autonome di Trento e di Bolzano, inerente le

modalità di gestione del "Fondo Comuni Confinanti" sottoscritta il 19 settembre 2014 e, da ultimo, con la sottoscrizione di data 11 giugno 2020, riapprovata in un nuovo testo;

- il Regolamento del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa (di seguito per brevità "Regolamento"), approvato con deliberazione del Comitato stesso, n. 4 di data 1 ottobre 2021, in un nuovo testo adeguato alle modifiche intervenute nell'Intesa, e da ultimo modificato con deliberazione n. 9 di data 7 ottobre 2022;
- le Linee Guida e la Roadmap per l'individuazione e presentazione dei progetti strategici, o d'area vasta, di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c) dell'Intesa, relativamente alla programmazione delle annualità 2019-2024, tracciati rispettivamente negli Allegati C e C.1 al Regolamento (di seguito per brevità "Linee Guida" e "Roadmap") e tenuto conto del prolungamento al 2026 di detta programmazione disposto, con la deliberazione del Comitato paritetico n. 1 di data 6 maggio 2022, in merito alla progettualità strategiche a valenza sovraregionale;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", ed in particolare l'art. 15 che, al comma 1, prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di "concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

PREMESSO CHE:

•	per il raggiungimento degli obiettivi indicati nell'Intesa e costituito, secondo quanto
	stabilito dagli articoli 2 e 3, un Comitato Paritetico per la gestione delle risorse finanziarie
	considerate dalla stessa Intesa che si avvale per la propria attività di una Segreteria tecnica,
	prevista dall'articolo 4 dell'Intesa ed avente sede presso la Provincia autonoma di Trento;
•	tale Provincia autonoma, cui spetta il coordinamento, assicura le funzioni di supporto della
	Segreteria anche mediante l'apertura di uno Sportello centrale presso la propria sede e di

Uffici referenti presso le Regioni Lombardia e del Veneto e le Province di Belluno e Sondrio,

	o presso altri Enti pubblici da loro individuati;
•	in data, nonché in attuazione della determinazione del Presidente del
	Comitato paritetico n di data, il Fondo Comuni confinanti e la Regione/
	Provincia di hanno stipulato l'Accordo disciplinante le funzioni dell'Ufficio
	referente presso la medesima Regione/Provincia ed il riconoscimento dei relativi oneri,
	nonché altre attribuzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 3 e 5, dell'Intesa;

RILEVATO CHE:

- con la deliberazione del Comitato paritetico n. 5 di data 1 ottobre 2021, è stata approvata la nuova ripartizione per Provincia delle risorse destinate al finanziamento delle progettualità strategiche o di area vasta, a valere sulle annualità 2019-2024, in sostituzione di quanto precedentemente previsto con la deliberazione del Comitato paritetico n. 7 del 22 luglio 2020, a valere per le annualità 2019-2023;
- come si evince dall'Allegato 1, che costituisce parte integrante della deliberazione n.
 5/2021, nonché dalla prima parte della Tabella 2 che costituisce parte integrante e sostanziale della successiva deliberazione n. 10 del 7 ottobre 2022, le risorse:

•	spettanti alla Provincia di	ammontano	all'importo	di	Euro		_ per
	l'annualità 2019 ed all'importo an	nuo di Euro			per ci	iascuna	delle

	annualità 2020-2024, pari a un totale di Euro;
	• spettanti alla Provincia di ammontano all'importo di Euro per
	l'annualità 2019 ed all'importo annuo di Euro per ciascuna delle
	annualità 2020-2024, pari a un totale di Euro;
•	tali importi comprendono la quota di risorse utilizzabile, nel limite del 10%, per interventi
	sovraregionali o di particolare interesse, come quantificata con deliberazione n. 1 del 6
	maggio 2022, ed in particolare:
	• per la Provincia di la quota del 10% corrisponde all'importo annuo di
	Euro pari ad un totale di Euro per le annualità 2019-2024,
	a cui si aggiunge l'importo di Euro riferito alle due annualità di
	prolungamento 2025 e 2026, per un ammontare complessivo di Euro;
	• per la Provincia di la quota del 10% corrisponde all'importo annuo di
	Euro pari ad un totale di Euro per le annualità 2019-2024,
	a cui si aggiunge l'importo di Euro riferito alle due annualità di
	prolungamento 2025 e 2026, per un ammontare complessivo di Euro;
•	dalla detrazione di tale quota del 10%, la disponibilità rimanente per il programma
	provinciale a valere sulle annualità 2019-2024 ammonta a Euro per la Provincia di
	ed a Euro per la Provincia di;
•	con la deliberazione n di data, il Comitato paritetico ha approvato gli
	interventi sovraregionali per la Provincia di ed il conseguente finanziamento per
	l'importo complessivo di Euro ;
•	con la deliberazione n di data, il Comitato paritetico ha approvato la
	proposta di Programma dei progetti strategici/il stralcio della proposta di Programma
	dei progetti strategici della Provincia di ed il conseguente finanziamento per
	l'importo complessivo di Euro ;
•	per la realizzazione degli interventi di cui sopra, la Regione/Provincia di ha chiesto
	il trasferimento delle risorse ai sensi dell'art. 8, comma 3, dell'Intesa con vincolo di
	destinazione alla realizzazione degli interventi, e messa in capo a detto Ente della titolarità
	delle procedure di attuazione, nonché dell'adozione degli atti riguardanti le medesime
	progettualità;
	Tutto ciò premesso,
	tra i Soggetti sottoscrittori dell'Accordo, come individuati in intestazione,
	si conviene e si stipula quanto segue
	Art. 1
	PREMESSE E ALLEGATI
1	Le premesse, gli atti ed i documenti allegati, che le Parti dichiarano di conoscere ed
ι.	accettare, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
	I documenti allegati sono:
	-
	A) per l'individuazione degli interventi sovraregionali per la Provincia di

	 Relazione di strategia d'area; Scheda riepilogativa/di raccordo fra progetti e soggetti beneficiari di cui all'articolo 7 dell'Intesa; n schede di progetto; proposta di Programma dei progetti strategici/ stralcio della proposta di Programma dei progetti strategici della Provincia di, approvati con deliberazione del Comitato paritetico n di data e costituita da: Relazione di strategia d'area; Scheda riepilogativa/di raccordo fra progetti e soggetti benificiari di cui all'articolo 7 dell'Intesa; n schede di progetto.
	Art. 2 OGGETTO
1. 2.	Il presente Accordo ha come oggetto il trasferimento alla Regione/Provincia di delle risorse per il finanziamento dei progetti individuati in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) dell'Intesa, ed è stipulato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8, comma 3, della stessa Intesa e dell'art. 5, comma 1, lettera c.3), del Regolamento. Il trasferimento è disposto con vincolo di destinazione alla realizzazione degli interventi individuati nei documenti allegati.
	Art. 3 TITOLARITÀ DELLA REGIONE/PROVINCIA DI
1.	Alla firma del presente Accordo, la Regione/Provincia di assume la titolarità delle procedure di attuazione degli interventi, nonché dell'adozione degli atti riguardanti le medesime progettualità.
3.	Ai sensi del punto 9 della Fase 3 della Roadmap, nonché a seguito del nulla osta espresso dal competente Ufficio referente della Segreteria tecnica del Comitato paritetico, istituito sulla base dell'apposito separato Accordo, la Regione/Provincia di è delegata alla sottoscrizione dell'atto negoziale con ciascun soggetto attuatore, per la realizzazione degli interventi individuati nei documenti allegati, atto negoziale che definisca tutti gli impegni reciprocamente assunti e i tempi di realizzazione in relazione all'intervento. Allo scopo, la Regione/Provincia di dovrà tener conto delle indicazioni fornite dal Comitato paritetico - Fondo Comuni confinanti con la deliberazione n. 14 del 7 ottobre 2022 concernente l'approvazione di uno schema tipo di atto negoziale, ferme restando le eventuali modifiche di carattere tecnico formale e non sostanziale, successivamente condivise dallo stesso Comitato, ai fini della stipula di ciascun atto in attuazione del presente Accordo. Nel caso in cui il soggetto attuatore sia individuato nella stessa Regione/Provincia di, sarà cura di quest'ultima provvedere alla definizione degli opportuni atti
	interni.

Art. 4 AMMONTARE DEL TRASFERIMENTO

1.	Il trasferimento di risorse a favore della Regione/Provincia di per il
	finanziamento dei progetti strategici individuati nei documenti allegati a valere sulle
	annualità 2019-2024 ovvero, nel caso di interventi sovraregionali, anche sulle annualità
	2025 e 2026, è pari ai seguenti importi complessivi:
	a) Euro, a fronte di un costo complessivo di Euro, con
	riferimento agli interventi sovraregionali per la Provincia di, importi di cui
	all'Allegato A.2;
	b) Euro, a fronte di un costo complessivo di Euro, con
	riferimento agli interventi previsti nella proposta di Programma dei progetti
	strategici/ stralcio della proposta di Programma dei progetti strategici della
	Provincia di, importi di cui all'Allegato B.2.
	Il trasferimento è concesso con vincolo di destinazione delle risorse stesse alla
	realizzazione degli interventi.
2.	Il finanziamento, mediante trasferimento di risorse alla Regione/Provincia di
	, è mantenuto fino alla concorrenza dei relativi importi massimi stabiliti
	al comma 1 e sarà rideterminato nel caso di accertata riduzione del costo di ciascun
	intervento ammesso allo stesso.
3.	Sono ammissibili a finanziamento i costi strettamente correlati agli interventi realizzati a
	partire dal 1° gennaio 2022 e sostenuti entro il termine finale di completamento di ciascun
	intervento.
4.	L'ammontare del trasferimento di risorse oggetto del presente Accordo sarà in ogni caso
	modificato, tramite Atto aggiuntivo all'Accordo stesso, qualora gli interventi individuati nei
	documenti allegati fossero oggetto di revisione/integrazione da parte del Comitato
	paritetico, ai sensi del punto 10 della Fase 2 della Roadmap, tali da comportare variazioni
	degli importi di finanziamento.
	Art. 5
	IMPEGNI DELLA REGIONE /PROVINCIA DI
4	La Daziona/Durationia di
Ι.	La Regione/Provincia di è responsabile dell'attuazione dei progetti
	strategici individuati nei documenti allegati, in quanto titolare delle relative procedure,
	nonché dell'adozione degli atti riguardanti i progetti medesimi nei confronti del soggetto
	attuatore. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
	a) sottoscrive l'atto negoziale di cui all'art. 3, comma 2, del presente Accordo con il
	soggetto attuatore; h) laddovo non sia stato prodisposto l'approfondimento tesnico da parte del soggetto
	b) laddove non sia stato predisposto l'approfondimento tecnico da parte del soggetto
	attuatore, eroga allo stesso l'anticipo pari al 5% del costo complessivo dell'intervento ai
	fini della sua predisposizione. Tale erogazione è subordinata all'esito positivo degli atti
	istruttori spettanti al competente Ufficio referente, in ordine alle verifiche di cui al
	punto 7 della Fase 3 della Roadmap;

- c) provvede a erogare il contributo direttamente al soggetto attuatore secondo quanto stabilito nell'atto negoziale, sottoscritto con lo stesso, e secondo le modalità prescritte alla Fase 4, lettera A), della Roadmap e all'art. 6 del presente Accordo;
- d) trasmette al competente Ufficio Referente la documentazione necessaria, di cui all'art. 6 del presente Accordo, ai fini dell'erogazione, a proprio favore, dei progressivi acconti del trasferimento di risorse spettante per il finanziamento degli interventi individuati nei documenti allegati;
- e) riferisce obbligatoriamente al Comitato Paritetico Fondo Comuni confinanti, anche per il tramite del competente Ufficio referente, dell'eventuale mancata realizzazione di uno o più interventi ai fini della revoca totale o parziale del trasferimento.

Art. 6 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL TRASFERIMENTO

1.	Il trasferimento di risorse è disposto dal Comitato paritetico - Fondo Comuni Confinanti a favore della Regione/Provincia di, la quale corrisponderà poi ai soggetti attuatori quanto di spettanza per i rispettivi interventi a norma sia del punto 7 della Fase 3 della Roadmap, sia degli atti negoziali di cui all'art. 3, comma 2, del presente Accordo.
2.	Alla firma del presente Accordo, il Fondo Comuni Confinanti eroga alla Regione/Provincia di un anticipo del 10% di ciascuno degli importi complessivi di finanziamento, come
	distinti all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b).
3.	In conseguenza dell'avanzamento degli interventi individuati nei documenti allegati, la Regione/Provincia di richiede la liquidazione di ulteriori acconti, almeno
	semestrali, sulla base della stima di fabbisogno debitamente comunicata e sottoscritta dalla stessa e fino alla concorrenza di ciascuno degli importi complessivi di finanziamento, come individuati all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b).
	Le richieste di liquidazione possono essere riferite a uno o più interventi, ferma restando la cadenza semestrale per l'erogazione delle relative somme.
4.	In caso di riduzione degli importi complessivi di finanziamento a saldo è prevista la
	restituzione delle somme eventualmente erogate in esubero, salvo modalità di
	compensazione concordate fra le parti.
5.	Alla presentazione delle stime di fabbisogno successive all'anticipo dovranno essere allegati:
	a) una certificazione attestante che complessivamente è stato utilizzato almeno il 70% di
	quanto precedentemente erogato dal Comitato paritetico - Fondo Comuni Confinanti anche quale anticipo come previsto al comma 2 del presente articolo;
	b) l'esaustiva relazione di cui all'articolo 7, comma 3, del presente Accordo.
6.	Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del Regolamento del Comitato del Comitato paritetico –
	Fondo Comuni confinanti, la rendicontazione finale avviene sulla base di format condivisi
	con gli Uffici referenti nell'ambito della Segreteria tecnica.
7.	Il contributo verrà liquidato dalla Regione/Provincia ai soggetti attuatori
	entro 30 giorni in caso di acconto ed entro 60 giorni in caso di saldo sulla base della
	disponibilità di cassa realizzata a seguito del trasferimento delle risorse da parte del Fondo
	Comuni Confinanti.

Art. 7 RAPPORTI CON IL COMPETENTE UFFICIO REFERENTE

	RAPPORTI CON IL COMPETENTE UFFICIO REFERENTE
1.	La documentazione prevista per le modalità di erogazione del trasferimento, di cui al precedente articolo 6, viene presentata dalla Regione/Provincia di
	direttamente al competente Ufficio referente della Segreteria tecnica che opera presso lo stesso Ente con autonomia funzionale rispetto agli altri settori, in quanto titolare di
	funzioni delegate dagli organi del Fondo Comuni Confinanti con l'apposito separato Accordo, stipulato in data
2.	Il competente Ufficio Referente è responsabile per conto del Fondo Comuni Confinanti dell'istruttoria tecnico amministrativa, che si svolge sulla base della documentazione trasmessa dalla Regione/Provincia: ne verifica la regolarità, richiede eventuali integrazioni
	o correzioni alla stessa Regione/Provincia. All'esito positivo dell'istruttoria emette decreto di pagamento sulla base di nulla osta alla liquidazione, che trasmette poi allo Sportello centrale del Fondo Comuni Confinanti presso la Provincia autonoma di Trento, per
	l'emissione dell'ordinativo di pagamento da parte di quest'ultimo.
3.	La Regione/Provincia di riferisce obbligatoriamente al competente Ufficio Referente sullo stato di avanzamento degli interventi, trasmettendo, unitamente alla documentazione richiamata all'articolo 5, comma 1, lettera d), esaustiva relazione che dia contazza sullo stato di avanzamente della conse per agri singgle intervente a sullo stimo
	contezza sullo stato di avanzamento della spesa per ogni singolo intervento e sulla stima dell'ulteriore fabbisogno.
4.	Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del Regolamento, il competente Ufficio referente, in ragione dell'effettivo avanzamento della spesa, può concordare formalmente con il coordinatore della Segreteria tecnica, modifiche nella tempistica di liquidazione prevista nel presente Accordo, senza che sia necessaria una modifica dello stesso.
	Art. 8
	CONTROLLI A CAMPIONE
1.	Su un numero di interventi pari almeno al 5% del totale degli interventi conclusi e saldati, e individuati attraverso sorteggio, il competente Ufficio referente, effettuerà il controllo sulla veridicità di tutta la documentazione inerente l'intervento sorteggiato.
	Δrt 9

Art. 9 EFFICACIA E DURATA DELL'ACCORDO

1.	Il presente Accordo ha efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e fino alla
	conclusione degli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi individuati nei documenti allegati, ovvero sino al
2.	Eventuali proroghe a detto termine dovranno essere concesse dal Comitato paritetico - Fondo Comuni Confinanti, previa richiesta motivata della Regione/Provincia di .
	rondo Comuni Commanti, previa ricilesta motivata della Regione/Provincia di

Analogamente allo schema tipo di atto negoziale approvato con la deliberazione del Comitato paritetico n. 14 del 7 ottobre 2022, tale termine potrà essere fissato al 31 dicembre 2030 per gli Accordi stipulati entro il 2023.

Art. 10 FORO COMPETENTE

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Codice del Processo Amministrativo, per le controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione ed all'attuazione del presente Accordo è competente il Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Veneto/Lombardia.

Art. 11 DISPOSIZIONI GENERALI

- 1. Il presente Accordo è vincolante per i soggetti sottoscrittori ed ha validità per la sua intera durata.
- 2. Per concorde volontà delle parti l'Accordo può essere prorogato, modificato e/o integrato.

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.15 c.2 bis della L. 241/90

IL PRESIDENTE DEL COMITATO PARITETICO
PER LA GESTIONE DELL'INTESA
PER IL FONDO COMUNI CONFINANTI
- On. Dario Bond -

IL PRESIDENTE

DELLA REGIONE/PROVINCIA DI ______/
-_____-